



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 27-08-2019 n. 112

OGGETTO: NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO AL TAR MARCHE PRESENTATO DALLA DITTA "FIORELLI COSTRUZIONI Srl" CON SEDE IN FRANCAVILLA D'ETE, AVVERSO ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE, PER MANCATA ESECUZIONE ORDINANZA DEMOLIZIONE 119/2012, IMMOBILE REALIZZATO AL RUSTICO IN C.DA MADONNA DEL POPOLO IN MONTEGIORGIO.

L'Anno duemiladiciannove il giorno ventisette
del mese di agosto alle ore 13:00, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	SINDACO	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	VICE SINDACO	Presente
Petrini	Alan	ASSESSORE	Presente
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Presente
MARZIALETTI	LORENA	ASSESSORE	Presente

Presenti: 5

Assenti : 0

Assiste il Segretario Giorgio Mariarosaria

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Oggetto: Non costituzione in giudizio avverso il ricorso al TAR Marche presentato dalla ditta "Fiorelli Costruzioni srl " con sede in Francavilla d'Ete, avverso acquisizione al patrimonio comunale, per mancata esecuzione ordinanza demolizione 119/2012, immobile realizzato al rustico in C.da Madonna del Popolo in Montegiorgio.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

Con atto del Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente del 10.02.2011 prot. n. 2502 e regolarmente notificato alle parti, è stato dichiarato NULLO ed INEFFICACE il Permesso di costruire n. 2010/2004 rilasciato in data 04.02.2010 prot. n. 2434 alla ditta Fiorelli Costruzioni srl con sede a Francavilla d'Ete, in Via Madonnetta 70 in quanto rilasciato su falsi presupposti tecnici non dichiarati in sede di presentazione della progettazione iniziale;

Sulla base dell'annullamento del Permesso di Costruire n. 2010/04 del 04.02.2010, le opere realizzate devono intendersi realizzate in assenza di Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/2001;

Allo stato di fatto il fabbricato è stato realizzato nelle strutture portanti che si elevano per piani tre fuori terra, misurati a valle della strada;

Il fabbricato ha una superficie in pianta di mq. 209,16 al piano seminterrato di mq. 215,03 al piano terra e primo e di mq. 190,70 al piano secondo, mentre la superficie dei piani realizzati risulta di complessivi mq. 639,92 per un volume totale attualmente realizzato di circa mc. 2.146,25 ed è posto a confine nel lato Sud dell'area condominiale dei proprietari degli immobili realizzati in precedenza nonché in quota parte della stessa ditta Fiorelli Costruzioni;

L'area ove insiste il fabbricato, realizzato in assenza del Permesso di Costruire è individuato al catasto terreni al foglio n. 31 particella 775 sub 10 della superficie complessiva di mq 715 e ricade in zona omogenea "B1" di Completamento del vigente PRG;

In data 01.04.2011 con prot. n. 5283 è stata emessa nei confronti della ditta Fiorelli Costruzioni srl l'ordinanza di demolizione n. 33, delle opere oggetto di annullamento del Permesso di Costruire 2012/04 per il cantiere in comune di Montegiorgio in Via Madonna del Popolo e contraddistinto al catasto al foglio 31 con la particella 775 sub 10;

La ditta Fiorelli Costruzioni srl, contro l'annullamento del Permesso di Costruire n. 2010/04 e contro l'ordinanza di demolizione delle opere 33/2011, presentava in data 03.04.2012 reg. n. 562/2011 ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche;

Il TAR Marche con sentenza n. 703/2012 del giorno 11.10.2012 depositata in data 08.11.2012 riconosceva valido in fatto ed in diritto l'annullamento del Permesso di Costruire n. 2010/04 rilasciato in data 04.02.2010 prot. n. 2434, mentre per l'ordinanza di demolizione 33/2011, riconosceva alla stessa carenza di motivazione per la scelta della sanzione demolitoria;

Con successiva ordinanza di demolizione dei lavori la n. 119 del 22.12.2012 con prot. n. 17630 emessa sempre nei confronti della ditta Fiorelli Costruzioni srl si è provveduto a rendere la motivazione della scelta della demolizione coerente con la sentenza del TAR Marche 73/2012;

Con ulteriore ricorso con istanza di sospensione cautelare al TAR Marche, la ditta Fiorelli Costruzioni srl, del 28.02.2013 provvedeva ad impugnare l'ordinanza di demolizione n. 119 del 22.12.2012 prot. n. 17630;

Avverso tale richiesta di sospensione cautelare il TAR Marche con Ordinanza n. 155/2013 REG. PROV.CAU. depositata il 19.04.2013, rigettava l'istanza cautelare presentata dalla ditta e rinviava nel merito il provvedimento definitivo;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Con ulteriore ricorso al Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale la ditta Fiorelli Costruzioni srl, tramite il proprio legale ha richiesto la riforma della sentenza del TAR Marche 703/2012, nonché l'annullamento della ordinanza di demolizione n. 33 del 01.04.2011 prot. n. 5823 e di tutti gli atti ad essi preordinati, collegati, pedissequi o comunque connessi alla sentenza del TAR Marche;

Con Decreto 1408/2018 R.P.P. del Presidente del Consiglio di Stato, dopo aver comunicato alle parti l'avviso di perenzione di cui all'art. 82 comma 1 del C.P.A. in data 10.04.2018 e considerato che nel termine e nel modo previsto dal citato art. 82 comma 1 del C.P.A. non è stata presentata nuova istanza di fissazione udienza, ha **DECRETATO** il ricorso presentato dalla ditta Fiorelli Costruzioni PERENTO;

Nell'anno 2012 la ditta Fiorelli Costruzioni srl introduceva presso il Tribunale di Fermo un contenzioso civile volto a chiarire gli aspetti relativi alla proprietà delle particelle in contestazione. Con sentenza del Tribunale di Fermo il giudice riconosceva la comproprietà delle particelle in contestazione anche agli altri condomini.

Avverso tale sentenza del Tribunale di Fermo, la ditta "Fiorelli Costruzioni srl" proponeva ricorso verso la Corte di Appello di Ancona al n. 288/2016, la cui udienza per la decisione è stata fissata per il mese di Febbraio 2020;

Dopo un così lungo lasso di tempo intercorso dall'annullamento del Permesso di Costruire 2010/04 rilasciato in data 04.02.2010 prot. n. 243 rilasciato alla ditta Fiorelli Costruzioni srl. rimangono ad oggi tutte le condizioni e motivazioni contenute nella Ordinanza di demolizione n. 119 del 22.12.2012 prot. n. 17630;

In data 07.02.2019 con nota prot. n. 1877 è stata comunicata alla ditta Fiorelli Costruzioni srl ed ai sig.ri Fiorelli Giuseppe e Fiorelli Gianfranco titolari e Direttore dei lavori delle opere abusive la scadenza dei termini per l'esecuzione della ordinanza n. 119/2012 e l'avvio del procedimento per l'acquisizione del bene al patrimonio comunale e l'applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 comma 3;

Con successiva nota dell'avvocato Vernacchio, legale della ditta Fiorelli Costruzione srl con la quale si contesta l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile abusivo;

Con nota di riscontro del Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente del 23.02.2019 prot. n. 2638 con la quale non solo si ribadivano tutte le motivazioni che hanno portato alla Ordinanza di demolizione delle opere abusive la n. 119/2012 ma si contestava totalmente le considerazioni e valutazioni contenute nella nota del legale della ditta Fiorelli, sopra richiamate, in quanto in fatto ed in diritto e soprattutto in giurisprudenza non trovano validi presupposti logici, anche alla luce della totale inerzia della ditta Fiorelli Costruzioni srl a voler trovare soluzioni tecniche alla definizione della problematica;

L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, previa notifica all'interessato, come risulta dagli atti d'ufficio, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari che deve essere eseguita gratuitamente ex art. 31, 4° comma del D.P.R. 380/2001 da parte dei competenti uffici;

PREMESSO TUTTO QUANTO SOPRA

VISTO il provvedimento prot. n. 6909 del 21.05.2019 di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Montegiorgio dell'immobile ex proprietà Fiorelli Costruzioni srl identificato catastalmente al foglio 31 con la particella 775 sub 10 di mq. 715 e notificato alla ditta "Fiorelli Costruzioni srl" di Francavilla D'Ete;

VISTO il ricorso presso il Tribunale Amministrativo delle Marche proposto dalla ditta Fiorelli Costruzioni srl, avverso l'atto di acquisizione al patrimonio comunale, provvedimento prot. n. 6909 del 21.05.2019, e notificato al Comune di Montegiorgio e al Responsabile Servizio Urbanistica in data 26.07.2019 reg. cron. 275 ;

DATO ATTO che tutte le motivazioni poste a base dell'annullamento del Permesso di Costruire e quelle contenute nella Ordinanza di Demolizione n. 119 del 22.12.2012 hanno trovato conferma nelle sentenze del TAR Marche che non ha ritenuto valide le opposizioni avanzate dalla ditta Fiorelli Costruzioni srl.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO che la stessa ditta Fiorelli Costruzioni srl, per propria scelta e non certo per carenza dell'Amministrazione Comunale che non si è mai costituita, ha fatto dichiarare perento il ricorso proposto al Consiglio di Stato in merito all'annullamento del Permesso di Costruire segno evidente del poco interesse alla vicenda in essere;

RITENUTO che per consolidata giurisprudenza l'acquisizione al patrimonio comunale di un'opera abusiva è atto vincolato per l'amministrazione comunale la quale non può sostituirsi al privato per dimostrare la impossibilità di una demolizione parziale del bene senza pregiudicare eventuali parti conformi, cosa mai chiesta attraverso atti tecnici da parte della ditta interessata;

DATO ATTO che stante l'attuale situazione e fino alla pronuncia del TAR Marche è impossibile determinare a priori la scelta da parte dell'Amministrazione Comunale di provvedere alla demolizione del bene o di utilizzarlo a fini sociali attraverso delibera di Consiglio Comunale come previsto dal DPR 380/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO, pertanto, vista anche la prassi in tal senso, e per le motivazioni contenute negli atti precedenti e conseguenti all'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale che non esistono i presupposti per una costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione in quanto tutti gli atti relativi alla pratica sono già stati vagliati e confermati dal TAR Marche;

RILEVATO che un eventuale esito favorevole alla ditta "Fiorelli Costruzioni srl" presso la Corte di Appello di Ancona in merito alla esclusiva proprietà della ditta Fiorelli dell'area di sedime ove insiste il fabbricato comporterebbe la sola retrocessione dell'area alla ditta stessa da parte dell'Amministrazione Comunale e conseguente ripresa dell'attività edilizia con un nuovo Permesso di Costruire non potendosi imputare al Comune di Montegiorgio carenze esclusive legate alla difesa della ditta Fiorelli Costruzioni srl;

VISTA ai sensi del D.lgs. 267/2000 art.107 e s.m.i. la propria competenza alla emissione del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art.109 del T.U. 267/2000 e s.m.i. sulla proposta di deliberazione;

IL SINDACO propone alla Giunta Comunale:

A) La non costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato nei confronti dell'Amministrazione Comunale e del Responsabile del Servizio Urbanistica comunale, avanti al Tribunale Amministrativo delle Marche presentato dalla ditta Fiorelli Costruzioni srl con sede in Francavilla D'Ete in via Madonnetta, 70 e notificato in data 26.07.2019 reg. cron. 275;

B) Di dare atto che la determinazione del Consiglio Comunale in merito o alla demolizione dell'immobile o al suo utilizzo a fini sociali potrà avvenire solo dopo la sentenza del TAR Marche in merito al ricorso;

C) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente a provvedere a tutti gli atti relativi e conseguenti il presente atto.

D) Di dichiarare ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs 267/2000 immediatamente eseguibile il presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico – Sezione Urbanistica/Ambiente per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'art.6/bis della Legge n. 241/1990;

Con votazione palese unanime;

DELIBERA

1) Di richiamare la premessa narrativa che precede, approvandola e assumendola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. .

2) La non costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato nei confronti dell'Amministrazione Comunale e del Responsabile del Servizio Urbanistica Comunale, avanti al Tribunale Amministrativo delle Marche presentato dalla ditta Fiorelli Costruzioni srl con sede in Francavilla D'Ete in via Madonnetta, 70 e notificato in data 26.07.2019 reg. cron. 275.

3) Di dare atto che la determinazione del Consiglio Comunale in merito o alla demolizione dell'immobile o al suo utilizzo a fini sociali potrà avvenire solo dopo la sentenza del TAR Marche in merito al ricorso.

4) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Urbanistica-Ambiente a provvedere a tutti gli atti relativi e conseguenti il presente atto.

Inoltre;

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste;

Con separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 06-08-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. Giorgio Benni
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 06-08-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. Giorgio Benni
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime parere Favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 06-08-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariarosaria Giorgio

II PRESIDENTE

F.to Michele Ortenzi

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
In data 18-10-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 27-08-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 18-10-2019 al 02-11-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

.....

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Mariarosaria